

COMUNE DI PORDENONE

**SETTORE 7°
PIANIFICAZIONE – EDILIZIA PRIVATA – ATTIVITÀ ECONOMICHE
DIREZIONE EDILIZIA PRIVATA**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE E
L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI
DI TELEFONIA MOBILE**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del
22.07.2002*

Testo entrato in vigore in data 21.08.2002

INDICE

ARTICOLO 1 – FINALITA’	pag. 1
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI	pag. 1
ARTICOLO 3 – REGIME AUTORIZZATORIO	pag. 1
ARTICOLO 4 – TERMINI	pag. 1
ARTICOLO 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE	pag. 2
ARTICOLO 6 – COORDINAMENTO DELLE INSTALLAZIONI	pag. 3
ARTICOLO 7 – LIMITI E DIVIETI – ZONE DI RISPETTO	pag. 3
ARTICOLO 8 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	pag. 4
ARTICOLO 9 – MONITORAGGIO DEL TERRITORIO	pag. 5
<i>ARTICOLO 10 - RESPONSABILITA’ E INADEMPIENZE</i>	<i>pag. 5</i>

ARTICOLO 1 – FINALITA'

Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, art.6, commi 23-24-25 della L.R. n°13 del 03.07.2000 e dell'art. 8 comma 6° della L. n°36 del 22.02.2001, e in attuazione e integrazione delle vigenti normative statali e delle direttive CEE, detta misure atte ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Sono oggetto del presente regolamento gli impianti di telefonia mobile (telefonia cellulare).

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Per impianto di telefonia mobile si intende l'impianto di telecomunicazione (stazioni radiobase) avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza.

ARTICOLO 3 – REGIME AUTORIZZATORIO

L'installazione dei suddetti impianti e le opere connesse sono soggetti al rilascio di concessione edilizia. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato ai pareri favorevoli dell'ARPA, dell'Azienda per i Servizi Sanitari e del Settore Edilizia Privata. Nel caso di impianti ricadenti in aree assoggettate a vincolo paesaggistico, dovrà essere acquisito anche il parere della Commissione Edilizia Integrata Comunale. Deve comunque essere acquisito ogni altro parere che si renda necessario in merito alle singole installazioni (servitù militari, pareri di altri enti, ecc.)

ARTICOLO 4 – TERMINI

Il termine per il rilascio della concessione edilizia per l'installazione di detti impianti è fissato in 90 giorni (novanta) dalla data di presentazione al Protocollo del Comune.

Il termine di cui sopra viene sospeso per l'acquisizione dei pareri esterni di cui al precedente art.3 e delle eventuali integrazioni richieste, e riprenderà a decorrere nuovamente per intero una volta pervenuti detti pareri (se favorevoli) e le eventuali integrazioni.

ARTICOLO 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE

Alle istanze di concessione edilizia dei singoli impianti dovrà di norma essere allegata la seguente documentazione:

- copia documento attestante la proprietà o titolo di godimento dell'immobile;
- progetto in duplice copia delle opere da eseguirsi, firmate dai richiedenti e dal progettista;
- attestazione del versamento all'Azienda per i Servizi Sanitari n°6 "Friuli Occidentale";
- *ulteriore copia* degli elaborati se l'intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 490 del 29/10/1999 ex L.1497/39, L.431/85);
- relazione illustrativa del tipo di intervento in duplice copia;
- estratto di mappa con precisa indicazione dell'area di intervento;
- asseverazione di compatibilità del progetto alle norme per la sicurezza del territorio (art.2 del Regolamento riferito alle situazioni di pericolo naturale) in duplice copia;
- relazione sulle strutture ai sensi dell'art. 3 D.P.G.R. n. 164/Pres. del 05.04.1989 (Regolamento di esecuzione della L.R. n.27 del 09.05.1988);
- parere preventivo rilasciato dai VV.FF. di Pordenone (o dichiarazione sostitutiva di insussistenza dell'obbligo del certificato);
- progetto e relazione degli impianti ai sensi della L.n°46/90 e successive modifiche ed integrazioni, in duplice copia;
- dichiarazione dell'ente gestore (in base all'art. 4 del D.M. n°381/98) che la scelta del sito per l'installazione è la più favorevole fra le alternative possibili compatibilmente con le esigenze del servizio fornito;
- dichiarazione asseverata di un professionista qualificato attestante che: a) la nuova installazione rispetta i limiti di cui al D.M. n°381/98 articoli 3 e 4 comma 2.
- ogni altra documentazione richiesta rispettivamente dall'ARPA e dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

ARTICOLO 6 – COORDINAMENTO DELLE INSTALLAZIONI

Ai fini di assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, l'Amministrazione Comunale valuta la localizzazione degli impianti nelle aree interessate in rapporto alla presenza di infrastrutture e di servizi influenzabili negativamente dalla presenza degli impianti stessi.

Tale valutazione viene fatta in base ai principi di

- minimizzazione dei rischi derivanti dalle fonti di inquinamento elettromagnetico anche in relazione agli aspetti di carattere sanitario;
- minore impatto sul territorio e soluzione estetico progettuale innovativa e di pregio.

Al fine di attuare dette finalità l'Amministrazione potrà concordare soluzioni sulla base di progetti innovativi *favorendo quelle* che prevedano:

- adozione di tecnologie di diffusione del segnale attraverso il sistema delle microcelle *o sistemi comunque tecnologicamente innovativi*;
- riqualificazione ambientale della zona circostante gli interventi attraverso la qualità architettonica e paesaggistica degli impianti. Tale riqualificazione potrà prevedere anche la realizzazione di opere di urbanizzazione o impiantistiche di interesse generale;
- un posizionamento degli impianti che dovrà avvenire preferibilmente nelle aree comunali messe a disposizione dall'amministrazione, per l'interesse pubblico che riveste il servizio di telefonia.

ARTICOLO 7 – LIMITI E DIVIETI – ZONE DI RISPETTO

Al fine di perseguire un corretto insediamento urbanistico e territoriale, l'installazione di impianti di telefonia mobile, oltre che in ogni caso individuato per legge, non è ammessa, per le peculiarità che tali zone rivestono:

- a) nelle zone omogenee:
 - AP (Centro Storico Primario);
 - AS (Di pregio storico ambientale);
 - AA (di interesse ambientale);
 - AC (Castelli della Regione);
 - ARC (Archeologica);
 - AV (Ville e chiese votive);
 - AD Archeologia industriale)

Trattasi di zone residenziali di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, del vigente P.R.G.C. ovvero di zone omogenee A esistenti e di previsione alla data di emissione della concessione edilizia richiesta; *l'installazione di sistemi "a microcelle" e altri sistemi di basso impatto visivo può essere ammessa nel solo caso in cui siano ottenuti i pareri favorevoli e/o Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela dei beni vincolati.*

- b) nelle aree che accolgono:
 - strutture scolastiche di ogni ordine e grado;
 - strutture sanitarie quali ospedali e case di cura ed affini;
 - strutture per case di riposo;
 - i parchi comunali di San Valentino, dei laghetti di Rorai, parco Querini, parco Galvani.

Per le aree di cui al comma b) la tutela si applica anche nel caso di strutture non esistenti ma previste dal P.R.G.C. al momento del rilascio della concessione edilizia richiesta.

ARTICOLO 8 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Al fine di:

- minimizzare l'impatto urbanistico, ambientale, architettonico ed estetico degli impianti di telefonia mobile,
- minimizzare il rischio sanitario per la popolazione derivante da esposizione continua e inconsapevole ai campi elettromagnetici prodotti da detti impianti;
- *ottimizzare* il servizio di telefonia cellulare a vantaggio degli utenti, nel rispetto delle concessioni Ministeriali rilasciate dallo Stato e delle Direttive dell'Unione Europea sulla "qualità globale del servizio" GSM e futuro UMTS integrato,

l'Amministrazione Comunale intende limitare il più possibile impianti fissi di tipo "a celle rurali" o "macrocelle" e utilizzare "microstazioni" o "microcelle" aventi potenza di emissione massima pari a 5 watt all'interno di aree residenziali e ovunque sia prevista la presenza di persone per un tempo superiore alle quattro ore.

Gli impianti oggetto del presente regolamento dovranno essere costruiti con modalità di minimo impatto nell'ambiente circostante.

A tal fine si prescrive che detti impianti dovranno essere realizzati con sistemi costruttivi atti a migliorarne l'aspetto esterno.

Gli impianti quindi dovranno essere completamente mascherati attraverso strutture e materiali da concordarsi preventivamente con l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 9 – MONITORAGGIO DEL TERRITORIO

Fermo restando quanto stabilito dal D.P.C.M. 28.03/2002 (Modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, di cui all'art.103 della legge 23 dicembre 2000, n°388), l'Amministrazione Comunale, al fine di verificare il segnale emesso dagli impianti regolarmente concessionari a garanzia della tutela della salute pubblica, effettuerà rilevazioni costanti su tutto il territorio comunale, anche attraverso la stipula di un protocollo d'intesa tra tutti i gestori e l'Amministrazione Comunale stessa.

La gestione del servizio di monitoraggio sarà affidata all'ARPA e sarà oggetto di apposita convenzione da stipularsi tra ARPA stessa e l'Amministrazione Comunale.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere all'ARPA e agli altri organi competenti ulteriori controlli a campione.

L'Amministrazione inoltre potrà chiedere agli enti gestori:

- misurazioni simulate e/o confronti con situazioni preesistenti;
- individuazioni di soluzioni alternative di localizzazione, in riferimento a quanto stabilito dall'art.4 del D.M. n°381/98, e cioè in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione;
- dotazione per ogni installazione di strumento tecnico che sia in grado di disattivare l'impianto qualora i valori soglia stabiliti dalle normative vigenti venissero superati.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITA' E INADEMPIENZE

Nel caso di superamento dei limiti previsti dalle norme vigenti e per ogni altra violazione si applicano le sanzioni fissate dalle vigenti normative statali e regionali.

a cura della Segreteria Generale
Marzia Vianello
data di aggiornamento: 28.09.2005